



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SANTU LUSSURGIU

Via Frati Minori, 09075 Santu Lussurgiu (OR)

0783/550855 0783/552009

C.F. 90027780957

e-mail

oric80600g@istruzione.it

sito internet

www.icsantulussurgiu.edu.it

e-mail certificata

oric80600g@pec.istruzione.it

Circ. n.32 2025/26

Santu Lussurgiu, 09.10.2025

Ai Docenti a T.D.
Contratti brevi, termine
lezioni o attività didattiche
Al personale ATA
Alla DSGA
Atti-Sito RE

Oggetto: Ferie del personale con contratto a tempo determinato –Indicazioni/Avviso

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

VISTA la nota MEF — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruiti dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruiti") nell'a.s. 2012/13;

VISTO l'art. 19 del CCNL 29/11/2007;

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

VISTA la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";

CONSIDERATO che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale

docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;

VISTA l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 16715/2024;

VISTO L'art. 35 del CCNL 2019/2021;

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna del calendario scolastico per l'anno 2025-2026”;

VISTO il calendario scolastico della Regione Sardegna;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del calendario scolastico dell'Istituto per l'a.s. 2025/26 pubblicato sul sito della scuola [IC Santu Lussurgiu](#);

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

INVITA

Il personale con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

AVVISA

Nel caso di mancata richiesta dei giorni di ferie spettanti la S.V. perderà ogni diritto di riconoscimento delle ferie e all'indennità sostitutiva in base alla normativa citata in premessa.

Si ringrazia per la collaborazione

Il link alla circolare/avviso è visibile anche dal



dove è necessario dichiarare di aver preso visione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Patrizia Atzori

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993